

Esclusa l'inerzia dell'Amministrazione sulla richiesta di parere riguardo ad una prescrizione contenuta in un'autorizzazione unica

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 20 aprile 2022, n. 882 - Caso, pres.; Celeste Cozzi, est. - Bioch4 Società Agricola Consortile (avv.ti Zoppolato e Napoli) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e Dabusti) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) - Prescrizione - Legittimità - Richiesta di parere - Inerzia della Amministrazione - Esclusione.

Poiché l'esercizio del potere di autotutela è del tutto libero quanto all'an, l'Amministrazione non ha l'obbligo di riscontrare le domande proposte dai privati che hanno lo scopo di sollecitarne l'esercizio. (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2021, n.7870).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Bioch4 Società Agricola Consortile (d'ora innanzi anche "Bioch4") è titolare di un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia di Pavia ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas). Il provvedimento contiene diverse prescrizioni fra cui quella che impone l'«adozione di un impianto di trattamento del digestato liquido in uscita dall'impianto: impianto di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa (o tecniche equivalenti) e/o recupero di azoto, che consenta la riduzione dei volumi trasportati ed una più efficiente valorizzazione agronomica, migliorando, nel suo complesso, la compatibilità ambientale dell'esercizio dell'impianto».

Con istanza del 13 novembre 2020 e successivo sollecito del 15 marzo 2021, Bioch4, per mezzo di professionista incaricato, ha chiesto a Regione Lombardia di esprimere un parere riguardo alla legittimità della suddetta prescrizione.

Con successive istanze del 7 luglio 2021 e dell'1 dicembre 2021, la stessa Bioch4, oltre a rinnovare la richiesta di parere rivolta a Regione Lombardia, ha chiesto alla Provincia di Pavia di annullare in autotutela la prescrizione di cui si discute. Non avendo ottenuto risposta, Bioch4 ha proposto il ricorso in esame, con il quale chiede che venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato sulle sue istanze e che Regione Lombardia e la Provincia di Pavia vengano condannate a provvedere su di esse.

Si sono costituite in giudizio, per opporsi all'accoglimento del ricorso, Regione Lombardia e la Provincia di Pavia.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 29 marzo 2022.

Come anticipato, il ricorso in esame ha ad oggetto il silenzio serbato da Regione Lombardia e dalla Provincia di Pavia su una serie di istanze loro rivolte dalla ricorrente, istanze riguardanti una prescrizione, ritenuta dalla stessa ricorrente illegittima, contenuta nell'autorizzazione unica ad essa rilasciata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. In sostanza, con tale prescrizione, si è voluto far sì che l'impianto che la ricorrente intende realizzare sia dotato di un ulteriore particolare impianto avente la funzione di ridurre il volume del materiale di risulta, in modo da contenere il numero dei passaggi dei mezzi pesanti destinati al suo trasporto verso i siti di smaltimento.

Si tratta all'evidenza di una previsione sufficientemente chiara, la cui portata lesiva poteva essere ben compresa dalla ricorrente, operatore professionale, a seguito della semplice lettura del provvedimento.

Ciò premesso si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, poiché l'esercizio del potere di autotutela è del tutto libero quanto all'an, l'Amministrazione non ha l'obbligo di riscontrare le domande proposte dai privati che hanno lo scopo di sollecitarne l'esercizio (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2021, n.7870). Del resto, se quest'obbligo fosse sussistente, si darebbe la possibilità al destinatario di contestare tardivamente il provvedimento lesivo eludendo il termine perentorio di impugnazione: l'interessato, infatti, potrebbe sempre impugnare, se non ancora soddisfatto, il successivo provvedimento emesso a riscontro dell'istanza.

Anzi, si può dire, da punto di vista più generale, che l'amministrazione non ha un obbligo incondizionato di dare risposta alle istanze rivolte dai privati. Quest'obbligo infatti, pur se di ampio respiro, richiede la sussistenza di una base normativa o, perlomeno, la sussistenza di ragioni di giustizia e di equità che impongano all'amministrazione di adottare un provvedimento di riscontro, ragioni rinvenibili allorquando, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'autorità (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4770; id., 12 settembre 2018, n. 5344).

Ciò precisato, va ora osservato che le istanze rivolte dalla ricorrente alla Provincia di Pavia avevano il fine di sollecitare il potere di autotutela posto che, con esse, si è chiesto l'annullamento parziale dell'autorizzazione unica nella parte in cui



contiene la prescrizione di cui sopra si è dato conto.

Si deve pertanto escludere che la Provincia fosse obbligata a dare ad esse riscontro.

Per quanto riguarda la posizione di Regione Lombardia, occorre osservare che quest'ultima, con nota del 4 marzo 2022, ha dato riscontro alle istanze della ricorrente, sicché, per questa parte, è venuto meno l'interesse a coltivare la domanda sul silenzio.

In ogni caso, anche in questa parte, la domanda, oltre ad essere improcedibile, è comunque infondata.

Va invero osservato che le istanze rivolte a Regione Lombardia avevano, come detto, ad oggetto il rilascio di un parere di legittimità riguardo alla più volte citata prescrizione. Le istanze erano evidentemente finalizzate ad indurre la Provincia ad intervenire su un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile, e costituivano quindi un mezzo indiretto di sollecito dell'esercizio del potere di autotutela, a fronte del quale, per le ragioni sopra illustrate, non vi era affatto obbligo di riscontro (e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza di un obbligo, a carico di Regione Lombardia, di rilasciare pareri giuridici relativi a provvedimenti di altre amministrazioni).

In tale quadro, si deve escludere che la ricorrente vantasse una legittima aspettativa ad ottenere risposta da parte della Regione la quale peraltro, nella nota di riscontro del 4 marzo 2022, si è proprio limitata ad evidenziare la pretestuosità e l'irritualità della richiesta di parere, rilevando che l'autorità competente per il procedimento è la Provincia di Pavia, e che, contro l'autorizzazione da quest'ultima rilasciata, non sono stati esperiti ricorsi né sono state alternativamente esercitate, nei termini, le possibili azioni di rimedio in sede amministrativa o giurisdizionale.

Neppure Regione Lombardia era dunque obbligata a rispondere alle istanze rivolte da Bioch4.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti non può essere accolta; conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

(Omissis)

